

Relazione tecnico finanziaria

sulle proposte di legge :

n. 36 - Accesso paritario per uomini e donne alle cariche elettive. Modifica della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione Consiglio e del Presidente della Giunta regionale)

n. 261 - Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 "Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale

n. 275 – Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 "Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale"

n. 295 - Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 "Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale"

Abbate ai sensi dell'art. 89 del Regolamento interno - Testo unificato

Art. 1

(Modifiche all'articolo 3 bis della l.r. 27/2004)

L'articolo prevede l'incompatibilità tra le funzioni di assessore e le funzioni di consigliere. La disposizione comporta la spesa quantificata nell'articolo 10 .

Art. 2

(Modifica all'articolo 9 della l.r. 27/2004)

L'articolo non comporta oneri per il bilancio in quanto contiene norme di carattere regolatorio relative alla composizione delle liste elettorali.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 27/2004)

L'articolo non comporta nuovi e maggiori oneri per il bilancio regionale. Il comma 1 ha infatti carattere regolativo contenendo norme derogatorie in ordine alle necessità di sottoscrizione delle liste elettorali da parte degli elettori. Il comma 2 ridetermina in diminuzione, rispetto alla normativa attualmente vigente, l'orario minimo di apertura degli uffici comunali nei quindici giorni antecedenti il termine per la presentazione delle liste elettorali.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 11 della l.r. 27/2004)

L'articolo non comporta oneri per il bilancio regionale. Contiene infatti disposizioni che abrogano l'obbligo, previsto dalla normativa vigente, della sottoscrizione degli elettori per la presentazione della candidatura a Presidente della Giunta.

Art. 5

(Modifica all'articolo 12 della l.r. 27/2004)

L'articolo non comporta oneri per il bilancio regionale in quanto contiene norme di coordinamento della legge vigente con le modifiche relative alla soppressione dell'obbligo di sottoscrizione delle liste elettorali da parte degli elettori.

Art. 6

(Modifica all'articolo 13 della l.r. 27/2004)

L'articolo non comporta oneri per il bilancio regionale in quanto prevede norme di coordinamento della legge vigente con le modifiche relative alla soppressione dell'obbligo di sottoscrizione degli elettori per la presentazione della candidatura a Presidente della Giunta.

Art. 7

(Modifiche all'articolo 16 della l.r. 27/2004)

L'articolo non comporta oneri per il bilancio in quanto descrive le modalità di espressione delle preferenze al momento del voto.

Art. 8

(Modifica all'articolo 19 della l.r. 27/2004)

L'articolo non comporta oneri per il bilancio regionale in quanto contiene norme relative all'attribuzione dei premi di maggioranza e delle modalità di calcolo delle cifre elettorali.

Art. 9

(Sostituzione dell'allegato A alla l.r. 27/2004)

L'articolo non comporta oneri per il bilancio regionale in quanto contiene la descrizione della scheda elettorale.

Articolo 10
(Disposizioni finanziarie)

L'articolo specifica l'invarianza finanziaria delle disposizioni contenute nella proposta di legge rispetto al bilancio vigente 2019/2021.

In particolare rende conto della mancanza di impatto sul bilancio regionale anche dell'articolo 1 in quanto le spese derivanti dall'applicazione del suddetto articolo sono ricomprese negli stanziamenti già iscritti nella Missione 1 programma 1 del bilancio 2019/2021 per le annualità 2020 e 2021.

L'incompatibilità può dare luogo ad una spesa maggiore relativa all'ingresso di sei nuovi consiglieri in sostituzione di quelli nominati assessori. Tale spesa tuttavia è riassorbita dagli stanziamenti già presenti nel bilancio dell'Assemblea legislativa e pertanto viene coperta dalla rimodulazione degli stanziamenti tra i capitoli.

Il costo di ciascun consigliere è calcolato come di seguito specificato:

costo ciascun consigliere					
Indennità	irap	rimborso spese -parte fissa	rimborso spese -parte variabile importo medio	totale mensile	totale annuale
6.400,00	544,00	2.700,00	700,00	10.344,00	124.128,00

Occorre precisare che il criterio con il quale sono state calcolate le suddette rimodulazioni tiene conto del fatto che attualmente lo stanziamento è comprensivo del costo di un assessore esterno .

Le somme indicate nella disposizione fanno riferimento alle variazioni compensative in aumento ed in diminuzione necessarie sugli stanziamenti già iscritti nel bilancio del Consiglio come specificato nella tabella sottostante.

Bilancio dell'Assemblea legislativa

SPESA PREVISTA DALLA LEGGE					COPERTURA				
MISSIONE	PROG	CAPITOLO	aumento 2020	aumento 2021	MISSIONE	PROG	CAPITOLO	Riduzione 2020	Riduzione 2021
1	1	101101/1	181.500,00	384.000,00	1	1			
		101101/3	21.000,00	42.000,00			101101/3	299.820,00	300.000,00
		101101/4	81.000,00	162.000,00			101101/4		130.640,00
		101105/9					101105/9		120.000,00
		101101/11	16.320,00	32.640,00					
		101105/16					101105/16		30.000,00
		101105/20					101105/20		40.000,00

totale			299.820,00	620.640,00				299.820,00	620.640,00

Art. 11
(Disposizioni transitorie)

L'articolo non comporta oneri per il bilancio regionale in quanto detta esclusivamente disposizioni in ordine alla decorrenza dei termini di efficacia della legge .

ELEMENTI DI
ANALISI

CONTENUTI

<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale</p>	<p>La proposta impatta con l'ordinamento internazionale ed in particolare con l'articolo 3 del Protocollo n. 1 addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) che afferma l'impegno delle parti contraenti "a organizzare, ad intervalli ragionevoli, libere elezioni a scrutinio segreto, in condizioni tali da assicurare la libera espressione dell'opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo" nonché con le Linee guida e il Rapporto esplicativo in materia elettorale approvati nel 2003 dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e dal Congresso dei poteri locali e regionali in Europa.</p> <p>La giurisprudenza della Corte EDU ha poi individuato in numerose pronunce i contenuti impliciti nella formulazione del diritto a libere elezioni evidenziando sia principi generali, sia principi più specifici, quali quelli attinenti alle condizioni di elettorato passivo (quali la legittimità di un numero anche elevato di raccolta delle firme - sentenza Commissione europea, Sensio Serqueda c. Spagna del 1994) e quelli riguardanti la struttura dei sistemi elettorali (legittimità di soglie di sbarramento, premi di maggioranza, ecc.) e la loro stabilità (sentenza Ekoglasnost c. Bulgaria del 6 novembre 2012, sentenza Tănase c. Moldova del 2010, sentenza Partito lavoratore georgiano c. Georgia del 2008).</p>
<p>Analisi della Compatibilità dell'intervento con il quadro Normativo nazionale e con i Principi costituzionali</p>	<p>La proposta rientra tra le materie di competenza concorrente ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione che recita: "Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi".</p> <p>La proposta appare compatibile con i principi fondamentali contenuti nella legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione).</p> <p>In particolare l'articolo 1 introduce (come già previsto dalla legge regionale Molise 20/2017 e Lombardia 3/2018) l'istituto della sospensione delle funzioni di consigliere per incompatibilità con quelle di assessore, prevedendo la nomina di un supplente individuato nel candidato che,</p>

	<p>nella stessa lista e nella stessa circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.</p> <p>La proposta detta inoltre:</p> <p>a) norme in materia di parità di genere;</p> <p>b) norme in tema di raccolta delle firme per la presentazione delle candidature prevedendone l'esclusione per i partiti e gruppi politici già rappresentati nelle Assemblee legislative nonché per la candidatura a Presidente della Giunta, come peraltro effettuato da numerose altre Regioni;</p> <p>c) disposizioni in ordine alle modalità con cui i comuni devono assicurare agli elettori la possibilità di sottoscrivere le liste dei candidati, prevedendo l'apertura degli uffici medesimi per non meno di otto ore;</p> <p>d) disposizioni in ordine al premio di maggioranza.</p>
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</p>	<p>La proposta dà attuazione all' articolo 6, comma 2, dello Statuto regionale che, conformemente al dettato costituzionale, dispone: "Il sistema di elezione e la disciplina dei casi di ineleggibilità ed incompatibilità del Presidente, degli assessori e dei consiglieri regionali sono regolati dalla legge regionale, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica che determina anche la durata degli organi elettivi".</p> <p>In particolare l'articolo 1 è essenzialmente finalizzato a garantire il miglior funzionamento dell'Assemblea legislativa e dei suoi organismi interni.</p> <p>In primo luogo infatti con detta disposizione si intende potenziare l'autonomia del Consiglio regionale introducendo una più netta demarcazione tra le funzioni dell'Assemblea e quelle della Giunta, garantendo così il miglior esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo consiliari.</p> <p>In secondo luogo si intende potenziare la funzionalità di tutti gli organismi assembleari (Commissioni permanenti, di inchiesta, Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche, Giunta per il regolamento, Ufficio di presidenza) e assicurare il concreto esercizio del diritto dovere dei consiglieri di partecipare proficuamente a tutti i lavori degli organismi suddetti. Gli assessori, infatti, ai sensi del vigente regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa, non possono partecipare alle sedute delle Commissioni o del Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche proprio al fine di garantire l'effettivo esercizio delle funzioni consiliari di controllo. Stessa esigenza per il Presidente della Giunta e per il Presidente del Consiglio. Sostanzialmente per le attività degli organismi dell'Assemblea su trentuno componenti ne restano solo ventiquattro e questo pone alcuni problemi di funzionalità.</p> <p>La disposizione inoltre appare conforme alla ratio dell'articolo 7 dello Statuto regionale che permette al Presidente della Giunta di scegliere gli assessori (nel numero massimo di tre) anche al di fuori dei componenti dell'Assemblea, consentendogli così anche di reperire competenze e</p>

	<p>professionalità non rintracciabili all'interno del Consiglio regionale per la miglior efficacia dell' azione di governo e a maggior tutela dell'interesse pubblico.</p> <p>I restanti articoli della proposta definiscono, in attuazione del citato articolo 6, comma 2, dello Statuto, il sistema di elezioni e presentazione delle liste, i premi di maggioranza, gli orari di apertura degli uffici comunali per assicurare la raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali.</p>
<p>Incidenza e Coordinamento delle norme proposte con le leggi e i Regolamenti regionali vigenti</p>	<p>La proposta incide sulla legge regionale 27/2004 modificandola esplicitamente.</p>
<p>Verifica del possibile utilizzo di strumenti di Semplificazione normativa</p>	<p>Non sono utilizzabili strumenti di semplificazione normativa in quanto la proposta contiene esclusivamente norme regolative.</p>
<p>Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter</p>	<p>Sono giacenti in Commissione atti che modificano la legge elettorale, non abbinati, su decisione della Conferenza dei gruppi e della Commissione permanente, al presente intervento legislativo in quanto contengono temi non presi in considerazione da questa proposta.</p>